

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 71/31/2012

Svolgimento del processo.

La società in oggetto ricorre avvisi di accertamento per ICI anni dal 2003 al 2006 chiedendone la nullità in quanto:

- si riferiscono a persona non più esistente;
- assenza di indicazione del responsabile del procedimento;
- gli immobili oggetto dell'imposizione si trovano in stato di non utilizzabilità.

Il comune di Fagnano Olona si costituiva confutando tutte le lagnanze del contribuente e chiedendo l'inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione di esso.

I primi giudici riuniscono i ricorsi e constatando che per gli anni oggetto di imposizione, anche se parzialmente, la ricorrente ha utilizzato gli immobili, rigettano i ricorsi e compensano le spese di giudizio.

Propone appello la società criticando la sentenza per mancata statuizione in relazione a specifica domanda, per errore di fatto, per errata motivazione in punto di omessa dichiarazione di unità immobiliari. Ripropone le eccezioni già espresse con ricorso introduttivo e chiede la riforma della sentenza impugnata.

Il Comune si costituisce confuta le eccezioni presentate dall'appellante alla sentenza e chiede in via preliminare di dichiarare inammissibile il ricorso del contribuente per violazione dell'art. 21, D.Lgs. 546/92, tardiva proposizione, e in via subordinata confermare la sentenza impugnata.

Motivi della decisione.

L'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo va rigettata, in quanto dalla documentazione in atto il ricorso risulta presentato in tempo. Nel merito trattasi di una vecchia fabbrica da molti anni in disuso e con muri pericolanti. Una parte di essa è stata acquistata dallo stesso Comune. Attualmente, l'edificio non esiste più in quanto abbattuto. Queste condizioni erano già conosciute al Comune impositore, che giustifica la pretesa tributaria esclusivamente perché il contribuente non ha presentato allo stesso Comune richiesta di inagibilità. Si ritiene che detta richiesta sia esclusivamente una formalità che non obbliga il contribuente al pagamento dell'ICI su un immobile in rovina di cui il Comune era al corrente del suo stato.

Per quanto detto si ritiene di accogliere l'appello del contribuente e, in considerazione della mancata formalità della domanda di agibilità non presentata, si compensano tra le parti in via equitativa le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'appello del contribuente. Spese compensate.